

### partners

Renato Meneghini - dott. commercialista  
Luisa Moroso - consulente del lavoro

### associati

Enrico Povolo - dott. commercialista  
Marco Giaretta - dott. commercialista  
Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 20 Settembre 2013

## **INFORMATIVA N. 02 -2013: LE NOVITÀ FISCALI DELL'ESTATE**

Di seguito si esaminano le principali novità fiscali contenute nei provvedimenti approvati nel corso degli ultimi mesi.

**Non possiamo esimerci dal rilevare che negli ultimi mesi il legislatore ha “prodotto” una pleora di leggi e leggine, precedute e succedute da annunci, rinvii, contro-rinvii, che fanno denotare chiaramente come il legislatore sia in una sorta di “stato confusionale”, senza strategia e senza logica alcuna.**

L’informativa che vi stiamo inviando non ha quindi la pretesa di chiarire lo stato delle cose, vista la assoluta variabilità dei provvedimenti. Si tratta solo di fare una sorta di riepilogo delle ultime novità in cantiere, ben sapendo che molte di esse (aumento dell’IVA, IMU, TARES, Service TAX, ecc.) potranno cambiare nel giro di pochi giorni.

## **DECRETO DEL FARE (DL N.69/2013)**

A decorrere dal 21.08.2013 sono entrate in vigore le modifiche apportate in sede di conversione al cosiddetto Decreto “Fare”.

Di seguito si esaminano le disposizioni fiscali previste nell’ambito del citato Decreto.

## **DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

La deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 comma 1 L. n.183/2011 a favore dei distributori di carburante è ora calcolata in relazione all’ammontare del volume di affari anziché dei ricavi.

Le percentuali riconosciute a tali soggetti non hanno subito modifiche e pertanto corrispondono a quanto disposto precedentemente.

## **IMPOSTA IMBARCAZIONI**

### **TASSA ANNUALE**

Il Decreto in esame ha:

- soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri;

- ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da euro 1.740 a euro 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da euro 2.600 a euro 1.300).

Di conseguenza, la misura della tassa è ora così individuata:

Lunghezza scafo	Ammontare tassa	Lunghezza scafo	Ammontare tassa
Fino a 14 m	Non dovuta	da 34,01 a 44 m	Euro 12.500
da 14,01 a 17 m	Euro 870	da 44,01 a 54 m	Euro 16.000
da 17,01 a 20 m	Euro 1.300	da 54,01 a 64 m	Euro 21.500
da 20,01 a 24 m	Euro 4.400	superiore a 64 m	Euro 25.000
da 24,01 a 34 m	Euro 7.800		

### **NOLEGGIO OCCASIONALE**

I proventi dell'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali nella misura del 20%:

- a condizione che il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 42 giorni;
- a prescindere dall'ammontare dei proventi. È infatti stato soppresso il previgente limite, pari a euro 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

### **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC**

**È ampliata a 120 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)** per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l'interessato (anche per il tramite di un Consulente del lavoro) è "invitato" a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

### **RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI**

In caso di contratto di appalto o subappalto, **l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto.**

**È STATA SOPPRESSA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL VERSAMENTO DELL'IVA.**

Si rammenta che la responsabilità solidale:

- a) è applicabile ai contratti di appalto o subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
  - soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
  - soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);

- b) non è applicabile alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006;  
c) **ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.**

## **NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

Sono state introdotte una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo di cui all’art. 19, DPR n. 602/73. **L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto.**

### **DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

La dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo concessa al contribuente:

- fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);
- fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione;

**può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.**

La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni:

- 1) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- 2) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

### **DECADENZA DALLA RATEZIONE**

**È prevista altresì la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).**

### **PIGNORAMENTI IMMOBILIARI**

Il pignoramento dei beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o professione ex art. 515, comma 3 del Codice procedura civile, è **limitato ad 1/5 del relativo valore** ed è **ammesso soltanto a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altrui beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione sia incapiente rispetto al debito.**

In caso di pignoramento al debitore è comunque affidata la custodia dei beni. Inoltre il primo incanto non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento.

La disposizione è applicabile anche in caso di debitore costituito in forma societaria e, in ogni caso, anche se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

### **IMPIGNORABILITÀ ABITAZIONE PRINCIPALE**

L'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione **non può essere attivata con riferimento all'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati categorie A/8 e A/9).**

Salvo quanto sopra esaminato, l'espropriazione immobiliare **può essere attivata soltanto in presenza di un credito complessivo superiore a euro 120.000.**

In sede di conversione è stata introdotta la preclusione all'espropriazione anche con riferimento ad "uno specifico paniere di beni definiti beni essenziali" da un DM di prossima emanazione.

### **FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI**

Oltre a prevedere l'invio al debitore di una specifica comunicazione preventiva contenente l'avviso dell'attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni, il Legislatore ha introdotto il **divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali all'attività d'impresa o professione.**

È onere del debitore dimostrare all'Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la "strumentalità" del bene. A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato "strumentale".

### **DECRETO LAVORO (DL N.76/2013)**

#### **IL DIFFERIMENTO DELL'AUMENTO DELL'IVA E L'AUMENTO DEGLI ACCONTI**

Con il DL 28.6.2013, n. 76, è stato disposto il differimento all'1.10.2013 del (previsto) aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22%.

Contestualmente il Legislatore ha aumentato la misura dell'acconto delle imposte 2013 come di seguito:

- **acconto IRPEF dal 99% al 100%;**
- **acconto IRES dal 100% al 101%.**

**Il predetto aumento si riflette anche ai fini IRAP e pertanto l'acconto IRAP per i soggetti IRPEF passa al 100%, mentre per i soggetti IRES al 101%.**

Le disposizioni in esame si riflettono anche ai fini del versamento dell'acconto IVIE (Imposta Valori Immobili all'Estero), IVAFE (Imposta Valori Attività Finanziarie all'Estero) e maggiorazione Ires per le società di comodo.

**Non si riflettono invece ai fini del versamento della cedolare secca che rimane fissato al 95%.**

Le nuove misure sopra esposte trovano applicazione a decorrere dall'unica o seconda rata dell'acconto in scadenza il 30.11.2013 (termine differito al 2.12 in quanto il 30.11 cade di sabato).

**Il recente DL n.102/2013, cosiddetto "Decreto Imu" (vedi infra), prevede che entro il mese di novembre 2013 il Ministero dell'Economia e Finanze potrà stabilire l'aumento degli acconti IRES e IRAP 2013 qualora con le misure finalizzate alla**

**copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dallo stesso non si raggiungano gli obiettivi previsti.**

### **DECRETO IMU (DL N.102/2013)**

Sono entrate in vigore, a decorrere dal 31.8.2013, le disposizioni contenute nel c.d. "Decreto IMU".

### **ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU**

**È abolita la prima rata dell'acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali l'art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:**

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9;**
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali.**

### **ABOLIZIONE SECONDA RATA ACCONTO IMU 2013**

**È abolita la seconda rata dell'acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. "immobili merce", ossia ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**

**Per gli immobili sopra citati è altresì prevista, dal 2014, l'esenzione dall'IMU** (in luogo della possibile applicazione dell'aliquota ridotta fino allo 0,38‰ disposta dal Comune).

### **DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE**

Il Decreto in esame riconosce l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale anche agli alloggi assegnati dagli IACP o Enti assimilati ex art. 93, DPR n. 616/77 (tale disposizione non presenta in verità alcun carattere di novità).

### **ESENZIONE IMU IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA**

A decorrere dal 2014 l'esenzione IMU è estesa anche agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività "di ricerca scientifica".

### **ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE**

E' prevista, ai fini IMU, l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

Ciò consente quindi di poter beneficiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.).

Dal 2014 la predetta equiparazione all'abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

### **ABITAZIONE PRINCIPALE PER MILITARI E FORZE DI POLIZIA**

Il Decreto in esame prevede inoltre che ai fini dell'applicazione dell'IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dai seguenti soggetti:

- a) personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- b) personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- c) personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) personale appartenente alla carriera prefettizia;

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **EFFICACIA DELIBERAZIONI IMU PER IL 2013**

Dopo aver differito al 30.11.2013 il termine a disposizione dei Comuni per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, il Decreto in esame prevede che per il 2013 le delibere e i regolamenti IMU "acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune".

### **ALIQUTA CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO**

Il Decreto in esame interviene anche in materia di cedolare secca riducendo dal 19% al 15% l'aliquota applicabile ai contratti a canone concordato.

La nuova percentuale ridotta è applicabile già dal 2013.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI TARES**

La TARES, ossia la tariffa sui rifiuti e sui servizi, introdotta a decorrere dal 2013, si compone di 2 elementi:

1) una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti;

2) una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Per il 2013 il Comune può applicare la componente della tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti:

- a) commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio;

- b) determinando la tariffa per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurando la tariffa in base ai criteri previsti dal DPR n. 158/99;
- d) prevedendo riduzioni e/o esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel DL n. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute, ad esempio, per gli immobili con unico abitante ovvero ad uso stagionale o discontinuo.

**Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo tenendo conto dei predetti nuovi criteri di individuazione della tariffa.**

### **RIDUZIONE DETRAIBILITÀ POLIZZE VITA E INFORTUNI**

Per la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel c.d. "Decreto IMU" si riscontra la **riduzione per il 2013 da euro 1.291 a euro 630 (a euro 230 dal 2014) del limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi delle assicurazioni vita e infortuni.**

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

**Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina**